Doc. no. 53678
R. 10.11.2017
FOR - SEG
Arg. no. 011.12
Ris. no. _____

Losone, 8 novembre 2017

INTERPELLANZA: LITTERING

Egr. sig. Sindaco,
Gentile Municipale, Egr. Municipali

Leggendo l'articolo allegato apparso su laRegione lo scorso 26 ottobre, constatando la situazione (vedi foto allegate) nel nucleo di S. Giorgio (ma il discorso vale ovviamente anche per altre zone particolarmente sensibili del Comune) e, infine, leggendo l'ordinanza municipale sul littering del 25 agosto 2016 (pure allegata), mi sono sorte alcune riflessioni.
Nell'articolo si citano tutta una serie di infrazioni legate al littering nella sua accezione più moderna e completa, nonché le relative sanzioni che sono state applicate in particolare in città e località romande, ma anche in alcuni cantoni della Svizzera tedesca. L'articolo termina ricordando che pure il Consiglio federale ha deciso di estendere dal 2018 le sanzioni per una serie di piccole infrazioni legate al tema della presente interpellanza. Scopo delle sanzioni (vecchie e nuove) è quello di cercare di mantenere l'ordine e la pulizia sul suolo pubblico.
Ebbene, per quanto sopra e per quanto concerne la reale situazione con cui ci si confronta tutti i giorni (v. foto), la nostra ordinanza andrebbe rivista, completata e aggiornata sia per quanto riguarda la definizione incompleta di littering (Art. 2), sia all'Art. 4 cpv. 3 che limita il "littering animale" ai soli escrementi, sia all'Art. 8 che cita sanzioni alquanto generali e vaghe mentre occorrerebbe per contro un ventaglio di sanzioni più ampio, meglio definito e più specifico, ciò che permetterebbe di intervenire puntualmente in tutti i casi di infrazioni.

Pertanto chiedo:

- Non pensa il lod. Municipio che sia il caso di dotarsi di un'ordinanza più dettagliata, precisa e moderna, al fine di meglio tutelare l'ordine e la pulizia sul suolo pubblico?

- Non pensa il lod. Municipio che quanto figura sull'articolo di laRegione, con i necessari ritocchi possa venir applicato anche nel nostro Comune?
- L'ordinanza sul littering viene fatta rispettare? Da chi?
- Quante sanzioni sono state comminate nel 2017 e per che ammontare?
- Quante inerenti il "littering animale"?
- Dato che i nostri agenti non riescono a svolgere determinati compiti a causa della ben nota situazione d'impiego e vista l'esigenza espressa da molti losonesi di avere agenti che effettuano ronde a piedi e che sono più vicini alla popolazione, come mai non ci si è ancora mossi per l'assunzione di ausiliari di polizia (anche nel preventivo 2018 tale voce di spesa non figura) che potrebbero intervenire in tutte le situazioni legate alla presente interpellanza e non solo?
- Nel nucleo di S. Giorgio e in altre zone sensibili non si potrebbe posare una segnaletica verticale che vieti quanto figura sulle fotografie?

Distinti saluti,

per il gruppo PLR
Gianluigi Daldoss

Pipì, escrementi, sputi, rumori: proliferano le multe

Nessuna regolamentazione a livello nazionale. E allora comuni e cantoni si attivano.

Ats

Città e cantoni, in assenza di una legge federale chiara, hanno deciso di intervenire con nuove sanzioni per cercare di mantenere l'ordine e la pulizia sul suolo pubblico. Ultimo esempio: Losanna.

La città vodese ha annunciato lunedì un nuovo regolamento: dal 1° novembre dieci infrazioni saranno sanzionate con ammende da 100 a 200 franchi, in particolare per atti come sputare in strada (100 franchi), abbandonare rifiuti o non raccogliere escrementi di cane (150.-), oppure urinare e defecare (200.-).

Il giro di vite non è però la prima iniziativa in merito a essere imbastita in Svizzera. Da diversi anni infatti regolamenti e sanzioni fioriscono in diversi cantoni e città. Nel 2015 il canton Ginevra, dopo vent'anni, ha rivisto al rialzo, in media del 20%, le tariffe delle contravvenzioni. Le autorità ginevrine hanno agito in particolare contro i rumori molesti: le multe per le marmitte di scarico troppo rumorose sono passate da una forchetta tra 50 e 100 franchi a 500 franchi. Vociferare per strada potrebbe costare 150 franchi, fino a 1'000 franchi se si disturba il sonno degli abitanti di un intero palazzo.

L'applicazione di queste sanzioni può tuttavia portare a situazioni particolari: è il caso della multa inflitta alla proprietaria di un cane, rea di aver permesso al quadrupede di urinare sul suolo pubblico a Ginevra. La donna era stata punita con una sanzione di 350 franchi (200 franchi più 150 di spese). In seguito ad un ricorso, la multa è stata diminuita, ma la vertenza è tuttora nelle mani della giustizia. Anche il Consiglio di Stato dovrà occuparsi della vicenda, dopo che il Gran Consiglio ha trasmesso una petizione firmata da 3'302 persone che chiedono di chiarire la situazione legale. Attualmente, la legge ginevrina sui cani precisa che il proprietario deve raccogliere le deiezioni del suo animale, una disposizione interpretata generalmente nel senso degli escrementi solidi.

Nel 2016 il comune di Porrentruy (Ju) ha deciso di sanzionare le persone che sputano la gomma da masticare sul marciapiede. In alcuni comuni bernesi, gettare a terra i mozziconi o i chewing-gum comporta un'ammenda di 40 franchi ormai da diversi anni. A Ginevra la multa è passata da 100 a 250 franchi e in casi di abbandoni 'selvaggi' di rifiuti ('littering') le sanzioni possono essere ancora più elevate a seconda del tipo di immondizia. Lucerna e Basilea Campagna, ad esempio, prevedono contravvenzioni fino a 1'000 franchi e anche i cantoni di Argovia, Turgovia e Soletta applicano una politica repressiva da anni.

Città e cantoni possono continuare a emanare regolamenti particolari in assenza di una legislazione uniforme a livello nazionale. Il Consiglio federale ha tuttavia deciso di estendere le sanzioni dal 2018 per una serie di piccole infrazioni, alcune delle quali riguardano i rifiuti. Ad esempio: bruciare o abbandonare resti di cibo e pic-nic costerà 200 franchi.

Ordinanza municipale sulla salvaguardia dell'area di uso pubblico (*littering* e vandalismo)

IL MUNICIPIO DI LOSONE

Richiamati:
- gli artt. 107 cpv. 2 e 192 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC),
- gli artt. 23, 24 e 25 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale del 30 giugno 1987 (RALOC);
- il Regolamento comunale per il servizio di raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del 16 settembre 2008;
- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983

o r d i n a:

TITOLO I
Norme generali

Art. 1 Scopo e campo di applicazione
La presente Ordinanza ha lo scopo di salvaguardare l'area pubblica del territorio giurisdizionale del Comune di Losone da atti di deturpamento, imbrattamento e inquinamento e di informare la cittadinanza con apposite campagne di sensibilizzazione sul *littering* e sui vandalismi.

Art. 2 Definizione di *littering*
Il *littering* consiste nel malcostume di gettare i rifiuti o abbandonarli con noncuranza nelle aree pubbliche invece che negli appositi bidoni o cestini dell'immondizia.

TITOLO II
Norme comportamentali

Art. 3 Principio
È vietato qualsiasi comportamento contrario alla salvaguardia dell'area pubblica.

Art. 4 Divieti
[1] In particolare, è vietato lordare le aree pubbliche con:
a. sostanze organiche e non (quali acidi, liquidi, solidi, olii o simili);
b. imballaggi per cibo e bevande e ogni altro rifiuto (quali bottiglie, lattine, bicchieri, tovaglioli, ecc.), provenienti da Fast food, da esercizi alberghieri e della ristorazione, dai Take away o da grandi magazzini;

c. riviste e giornali (inserti pubblicitari compresi), fogli, involucri di carta o cartone, volantini, opuscoli e ogni altro genere di rifiuto cartaceo, intero o a pezzi;
d. sacchettini, fazzoletti, mozziconi di sigarette, chewing-gum, resti di cibo e altri piccoli rifiuti.

[2] È vietato imbrattare con vernici, spray o simili (*tags*), nonché con volantini, adesivi o altro, gli arredi urbani, gli edifici, le strade, le piazze, le fontane, le panchine, le cancellate, la segnaletica stradale, i monumenti, i cestini, i pali, ecc..

[3] I detentori di cani, cavalli, ecc. sono tenuti a raccogliere ed eliminare gli escrementi dei loro animali.

TITOLO III
Attività particolari

Art. 5 Esercizi pubblici e simili

I gerenti degli esercizi pubblici e i titolari di negozi di cibo da asporto (Take Away) sono tenuti ad provvedere affinché la loro attività, rispettivamente i rifiuti che essa produce, non causi imbrattamento dell'area pubblica in un raggio di 20 metri dall'accesso della loro struttura.

Art. 6 Manifestazioni

Gli organizzatori sono chiamati a rispettare il Codice di comportamento per punti vendita alimentari e organizzatori di eventi pubblicato dall'Unione delle Città Svizzere e dall'Organizzazione per i problemi della manutenzione delle strade, la depurazione delle acque usate e l'eliminazione dei rifiuti (2006/2010), visionabile sul sito www.ufam.admin.ch/rifiuti.

Art. 7 Volantinaggio

La pratica della promozione mediante il sistema del volantinaggio deve essere limitata allo stretto necessario per il conseguimento del suo scopo.

TITOLO IV
Diposizioni varie e finali

Art. 8 Sanzioni

[1] Le infrazioni alle norme della presente Ordinanza sono punibili con una multa da Fr. 50.-- a Fr. 10'000.--, ritenuto un importo minimo di Fr. 500.-- per le infrazioni che hanno come oggetto beni culturali. La procedura è disciplinata dagli artt. 145 e ss. LOC.

[2] In assenza di recidiva per infrazioni alla presente Ordinanza o ad altre Ordinanze comunali aventi scopi simili, e unicamente per i casi di lieve entità, il provvedimento può essere limitato all'ammonimento.

[3] I contravventori, oltre al pagamento della sanzione prevista per ciascuna infrazione, sono tenuti ad assumersi i costi di ripristino della situazione originaria, in particolare nei casi contemplati dall'art. 4 cpv. 2. Il Municipio può fare eseguire il ripristino direttamente dal contravventore o da terzi, in caso di inadempienza o allorquando l'intervento richiede conoscenze specialistiche.

[4] È riservato l'avvio di una procedura penale ai sensi dell'art. 144 (danneggiamento) del Codice penale svizzero.

Art. 9 Rimedi di diritto
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il termine di 30 giorni dalla loro notifica.

Art. 10 Entrata in vigore
La presente Ordinanza entra in vigore con la sua pubblicazione. Eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 208 ss LOC non hanno effetto sospensivo.

IL MUNICIPIO

* * *

Approvata dal Municipio con ris. no. 420 del 23 agosto 2016.
Pubblicata all'albo comunale a norma degli art. 192 LOC dal 27 agosto al 26 settembre 2016 compresi.
Durante il periodo di pubblicazione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

E molte altre ancora ……